

COMUNE DI
BOVA MARINA

(Provincia di Reggio di Calabria)

N. 139

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

OGGETTO: **NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA: Sig. MEDURI Renato-c.f. MDRRNT37D08H224S - Fascicolo OSL NR. 49.**

.....
L'anno **duemilasedici** addì **due** del mese **marzo** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bova Marina, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 28/3/2013, giusta verbale n.1;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014, questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui al citato art. 258 del T.U.E.L ed ha approvato l'elenco dei debiti ammessi alla massa passiva dopo una delibazione di massima;
- con deliberazione n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina ha deliberato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL stabilisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

VISTA:

- l'istanza presentata in data 21/5/2013 ed acquisita al nr 3739 del protocollo generale del Comune di Bova Marina - Fascicolo OSL n. 49, con la quale il sig. **Sig. MEDURI Renato- c.f. MDRRNT37D08H224S**, ha richiesto, con istanza presentata dal sig. Callea Giuseppe, Procuratore speciale, l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo totale di Euro 84.000,00, a titolo di indennità di occupazione senza titolo dei terreni in C.da Lardicà del Comune di Bova Marina;

- la nota prot. nr 5507/OSL del 24/6/2013, con la quale è stata richiesta al Responsabile Settore Tecnico del Comune di Bova Marina l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 TUEL;
- la nota prot. nr. 5947/OSL dell'8/8/2013, con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per la ammissione alla massa passiva della somma richiesta, con invito a presentare eventuale documentazione integrativa a giustificazione del credito vantato;
- la nota n.5056/OSL del 16/7/2014, Racc. AR nr. 14756958121-4 del 6/8/2014, con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva del dissesto e sono state richieste eventuali controdeduzioni;
- la nota del 21/10/2014, assunta, in data 24/10/2014, al nr 8353 del protocollo del Comune di Bova Marina con la quale il sig. Callea, insisteva nella richiesta di riconoscimento del debito, allegando ulteriore documentazione;
- la nota prot. 8599/OSL del 30/10/2014 con la quale, in relazione alle controdeduzioni presentate dal sig. Callea, è stata richiesta al Responsabile del Settore Tecnico la conferma dell'attestazione negativa;

CONSIDERATO CHE:

- dalla documentazione allegata all'istanza dall'interessato il debito risulta privo dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
 - il Responsabile del Settore Tecnico ha riscontrato **in senso negativo** la richiesta di attestazione, di cui al comma 4 dell'art. 254 del TUEL, dichiarando che *“dalla documentazione reperita, non è stato possibile determinare con certezza la definizione di procedimenti di esproprio né stime di indennità per occupazioni d'urgenza”*;
 - lo stesso Responsabile del servizio non ha riscontrato la nota di questo OSL prot. 8599 del 30/10/2014, per cui si ritiene confermata l'attestazione negativa sopraindicata;
- VISTO** il D.Lgs nr. 267/2000 e smi (TUEL),

DELIBERA


-di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicate, la domanda con la quale il **Sig. MEDURI Renato- c.f. MDRRNT37D08H224S** – ha richiesto l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo totale di euro 84.000,00, a titolo di indennità di occupazione senza titolo dei terreni in C.da Lardicà del Comune di Bova Marina;

- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore ed al Sindaco del Comune di Bova Marina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Rag.  Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal....04.MAR.2016....

Reg. Pubbl. n° 242 del.....04.MAR 2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Alagna Piero)

04 MAR 2016

Per avvenuta pubblicazione dal.....al.....19.03-2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Alagna Piero)
